

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 142/27/2011

Svolgimento del processo

L'appellante - Ufficio chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermata la legittimità della cartella n. 0682009009125C250, notificata il 17.4.09, di pagamento della somma di E 586.844,03, comprensiva di interessi e sanzioni, risultante dovuta in esito al controllo automatizzato, ex art. 54 bis DPR 633/72 della dichiarazione dei redditi mod. IVA 2006 per l'anno 2005. Giustifica l'invocata riforma della sentenza con cui la CTP di Milano accoglie il ricorso in quanto non sussiste il debito IVA, avendo la contribuente legittimamente operato le compensazioni e successivamente trasferito il residuo credito alla controllante, osservando 1) che l'art. 8 DPR 542/99 esclude la compensazione di cui all'art. 17 DLgs 241/97 dei debiti, e crediti emergenti dalla liquidazione delle singole società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e trasferiti dalle medesime alla società controllante, cui invece, è consentito effettuare la compensazione tra debiti e crediti risultanti dal prospetto riepilogativo della dichiarazione di gruppo; 2) chi, dal momento in cui la società controllata aderisce alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, perde totalmente la disponibilità dei saldi risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche, intendendosi "per momento in cui.."; non il giorno di presentazione dell'apposita comunicazione, ma l'intero periodo d'imposta, con la conseguenza, nella fattispecie, che la contribuente ha dovuto trasferire interamente alla società capogruppo il proprio credito IVA al 31.12.05 e non poteva a destinare lo stesso, neanche parzialmente, in compensazione esterna con altri tributi dovuti nella liquidazione da eseguire entro il 16.1.06, anno in cui è entrata a far parte del gruppo; 3) che ciascuna società ha la facoltà, non l'obbligo, di partecipare alla procedura di cui all'art. 73 DPR 633/72 e, pertanto, valuta la convenienza di esercitare la prescritta opzione, o di avvalersi di più proficue alternative, prima di trasferire alla controllante, che, a sua volta, esegue la liquidazione periodica, del gruppo compensando i debiti IVA di alcune società con i crediti di altre, i saldi risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche.

L'appellata - contribuente, con comparsa di costituzione in giudizio dell'8.X.010, chiede la conferma della sentenza impugnata controdeducendo che in data 14.1.05 operava una compensazione orizzontale in F24, ex art. 17 DLgs 241/97, di E 406.700,86 del credito IVA di E 8.696.116,00 (riigo RX2) evidenziato nel mod. unico 2005 per l'anno d'imposta 2004 e solo, in data 11.2.05, congiuntamente alla controllante MMS Italy Holdings Srl, ha esercitato l'opzione, relativa all'anno 05, per la particolare procedura di liquidazione IVA di gruppo, ex art. 73 DPR 633/72, tant'è vero che il saldo creditorio emergente dalla liquidazione di gennaio 2005 è trasferita alla società controllante ammonta ad E 8.228.448,00, così ridotto, per detrazione della quota di esso di € 406.700,86, già compensata in F24 il 14.1.05, e non è stata operata alcuna duplicazione di detrazione; B) che sostenere, per come intende fare l'Ufficio nell'atto di appello, che dalla norma di cui all'art. 8 DPR 542/99 "non sono ammessi alla compensazione ..i crediti e i debiti relativi all'IVA trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione di detta imposta a norma dell'art. 73, ult. comma, DPR 633/72..." conseguirebbe il divieto per una società controllata di utilizzare in compensazione un proprio credito prima di trasferirlo alla controllante significa travisare l'essenza stessa della norma. All'udienza del 14 ottobre 2011, la Commissione, sentito il Relatore ed i Difensori delle parti, decide di respingere l'Appello perché, ammesso pure che possa non ritenersi abnorme in se la interpretazione dell'art. 8 DPR 542/99 elaborata dall'Ufficio, lo diventa, per gli aberranti effetti che produrrebbe quanto meno nella fattispecie. Infatti, la contribuente, senza alcuna valida causa sarebbe costretta, in virtù di una iperformalistica lettura del più volte citato art. 8 DPR 542/99, estinguere un fantomatico debito IVA dal momento che, la correlata iva quota di credito di € 406.700,86 su E 8.696.116,09 di cui

solo E 8.228.448 sono stati trasferiti alla società controllante in data 11.2.05, è stata compensata orizzontalmente, in data 14.1.05, con debiti per ritenute alla fonte e contributi previdenziali INPS, non più opposti, quindi, in maniera legittima ed effettiva, anche ad avviso dell'Ufficio, che, altrimenti, avrebbe bloccato la compensazione, cui si ribadisce, non è conseguita alcuna duplicazione di detrazione. Comunque, oltre a non potersi teorizzare l'esistenza di alcun debito - credito esigibile da parte dell'AF va detto che appare più aderente alla lettera ed allo spirito, non solo alla logica ed al buon senso, dell'art. 8 DPR 542/99, ritenere che, il divieto di compensare in F24, ai sensi dell'art. 17 Dlgs 241/97, i crediti trasferiti al gruppo dalle società aderenti, alla particolare procedura di liquidazione, ex art. 73 DPR 633/72, operi dal momento della comunicazione, in poi, di adesione alla procedura medesima, nella fattispecie avvenuta l'11.2.05, mentre, invece, la compensazione in F24 è stata effettuata il 14.1.05. Interpretazione, quest'ultima, enunciata anche dall'Ufficio, salvo poi, apoditticamente e contraddittoriamente aggiungere che, il momento di adesione alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non è quello in cui si presenta l'apposita comunicazione, ma l'intero anno d'imposta.

Alla soccombenza, segue la condanna alle spese che si liquidano complessivamente in E 2.500,00, oltre IVA e cassa previdenza.

PQM

La Commissione respinge l'appello confermando la sentenza impugnata. Spese secondo soccombenza.